

Assessment e rapporti con l'autorità giudiziaria in tutela minori

Procedure di servizio sociale
in pratica

Aggiornato alla Riforma Cartabia

A cura di
Daniela Malvestiti

GUIDE
LAVORO SOCIALE

Erickson

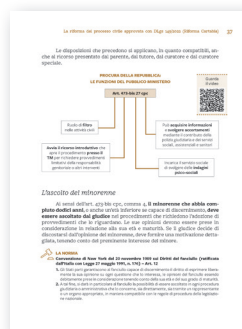
ASSESSMENT E RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN TUTELA MINORI

Le procedure di servizio sociale sono un tema ampio e variegato, dalle sfaccettature e articolazioni complesse, in cui non sempre è facile districarsi. Questo libro nasce allo scopo di fornire una sintesi chiara ed efficace dei principali concetti e riferimenti che un assistente sociale deve padroneggiare in materia di tutela minori rispetto all'assessment e ai rapporti con l'autorità giudiziaria: un compendio che punta alla sintesi, ma senza sacrificare i contenuti fondamentali per una preparazione e formazione complete.

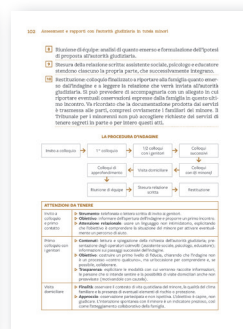
Uno strumento pratico e utile per studenti e giovani professionisti del sociale: un manuale di studio e di ripasso, sintetico e schematico ma esaustivo e rigoroso. Aggiornato alle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia.

Dalla valutazione preliminare fino ai procedimenti penali minorili, nel libro troverai:

- indicazioni su cosa, in determinati casi, un operatore deve fare (e non)
- riferimenti alle norme principali
- box e materiali di approfondimento
- esempi pratici di casi reali
- video con spiegazioni e materiali aggiuntivi.



Gli schemi e le norme di riferimento



Le procedure

Le checklist

I box e le indicazioni pratiche

LA CURATRICE



DANIELA MALVESTITI

Dottoressa di ricerca in Sociologia, organizzazioni e culture presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e collaboratrice del Centro di ricerca Relational Social Work del medesimo Ateneo. È responsabile dell'Area Sociale del Centro Studi Erickson.

€ 20,00



www.erickson.it

Indice

<i>Introduzione</i>	7
CAPITOLO 1	
Il rapporto con l'autorità giudiziaria nelle situazioni di tutela minorile	9
• L'attività degli operatori sociali nell'ambito della tutela minorile • Autorità giudiziarie con competenza in materia di tutela minorile	
CAPITOLO 2	
La riforma del processo civile approvata con il Dlgs 149/2022 (Riforma Cartabia)	29
• La revisione dei procedimenti in materia di persone, minori e famiglie a seguito della Riforma Cartabia • Le novità introdotte dalla riforma	
CAPITOLO 3	
Intercettare il disagio minorile ed effettuare una prima valutazione preliminare	55
• La responsabilità degli interventi di protezione in favore dei minorenni • I diversi modi in cui il disagio minorile viene intercettato • La valutazione preliminare • Il progetto di aiuto o progetto quadro • I possibili esiti della valutazione preliminare	
CAPITOLO 4	
Segnalazioni alla Procura della Repubblica	75
• Il lavoro nel contesto spontaneo • Il lavoro nel contesto giudiziario • Le segnalazioni alla Procura della Repubblica: quando e perché? • Azione della Procura a seguito della segnalazione	
CAPITOLO 5	
L'indagine psico-sociale	95
• Lo scopo dell'indagine • Una prospettiva dialogica e co-partecipata • I contenuti dell'indagine • Da quale autorità giudiziaria può essere richiesta l'indagine • La procedura d'indagine • La relazione scritta alla luce della Riforma Cartabia • Partecipazione al procedimento giudiziario civile • L'ascolto del minore: obbligo giuridico e strumento di tutela	

CAPITOLO 6

I provvedimenti dell'autorità giudiziaria connessi alla limitazione della responsabilità genitoriale 109

- Le misure di limitazione della responsabilità genitoriale
- Il decreto
- Le prescrizioni connesse alla limitazione della responsabilità genitoriale
- Le relazioni periodiche all'autorità giudiziaria
- Decadenza della responsabilità genitoriale
- La nomina del tutore
- Dichiarazione dello stato di adottabilità
- Lo stato di adottabilità nell'adozione internazionale
- L'allontanamento disposto dal Tribunale ordinario
- L'allontanamento in situazioni di urgenza (art. 403 cc)
- Impugnazione dei provvedimenti civili del Tribunale per i Minorenni
- Affidamento ai servizi sociali

CAPITOLO 7

Interventi per minori sottoposti a procedimento penale 135

- L'imputabilità del minore
- I principi alla base del processo minorile
- Il sistema della giustizia minorile in Italia
- I servizi minorili dell'amministrazione della giustizia
- Avvio del procedimento
- Esiti possibili entro 48 ore
- Indagine sulla personalità e l'ambiente del minore
- Udienza preliminare
- Udienza dibattimentale
- Le misure precautelari
- Le misure cautelari
- Sospensione del processo e messa alla prova
- Condanna
- Le misure di sicurezza
- Misure straordinarie: il Decreto Caivano

Bibliografia

159

Il Tribunale per i minorenni

Istituito con Regio Decreto-Legge n. 1404 del 1934, il Tribunale per i minorenni rappresenta l'organo giudiziario competente in primo grado per le materie penale, civile e amministrativa che coinvolgono soggetti minorenni. In **ambito civile**, esercita un controllo sull'esercizio della responsabilità genitoriale; in **ambito penale**, esso si occupa dell'accertamento dei reati e dell'irrogazione delle relative sanzioni; in **ambito amministrativo**, può disporre misure rieducative a fronte di condotte irregolari, al fine di favorire il reinserimento del minore in un percorso di crescita positiva.

La missione centrale del Tribunale per i minorenni è la **tutela del superiore interesse del minore e la salvaguardia del suo benessere psico-fisico**, in linea con le disposizioni della normativa nazionale e con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

Il Tribunale per i minorenni ha sede nei distretti di Corte d'appello, generalmente uno per ciascuna Regione, e si caratterizza per una composizione mista, che integra competenze giuridiche e psico-sociali. Ne fanno parte:

- ▶ magistrati togati, ovvero giudici di carriera con specifica formazione giuridica;
- ▶ magistrati onorari, professionisti provenienti da ambiti come la psicologia, la pedagogia o discipline affini, con comprovata esperienza nel campo dell'infanzia e della famiglia.

Questa **struttura interdisciplinare** è concepita per garantire un approccio integrato e multidimensionale alle problematiche minorili, in cui l'analisi giuridica si affianca a una valutazione approfondita degli aspetti psicologici, educativi e sociali, nella prospettiva di una presa in carico complessiva e competente.

Competenza civile

In ambito civile, il Tribunale per i minorenni esercita una competenza definita dalla legge in maniera tassativa, riguardante una serie di situazioni in cui si rende necessario l'intervento del giudice per garantire la tutela dell'interesse del minore e proteggerlo da condizioni potenzialmente pregiudizievoli o da uno stato di abbandono.

Le principali funzioni civili attribuite a questo organo giudiziario includono:

- 1** provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale: il tribunale può disporre la limitazione, la sospensione o la decadenza della responsa-

bilità genitoriale qualora si ravvisi un pregiudizio per il minore (artt. 330-336 cc);

- 2 adozioni e affidamenti: è competente per le procedure di adozione, sia nazionale che internazionale, e per l'affidamento familiare, secondo quanto stabilito dalla Legge 184/1983 e successive modifiche;
- 3 misure di protezione: può adottare provvedimenti finalizzati alla protezione dei minori vittime di trascuratezza, maltrattamenti o abusi, inclusa la possibilità di disporre l'affidamento temporaneo ai servizi sociali;
- 4 riconoscimento e impugnazione della filiazione: è competente per le controversie relative all'accertamento o alla contestazione dello stato di figlio (artt. 250-290 cc);
- 5 autorizzazioni per atti giuridici: può concedere autorizzazioni necessarie per atti compiuti da o in favore di minori, quali l'accettazione di eredità o donazioni (artt. 320-322 cc).

È opportuno sottolineare che, sebbene anche il Tribunale ordinario possa essere chiamato a pronunciarsi in materia di tutela dei minori, alcune competenze restano di esclusiva pertinenza del Tribunale per i minorenni, in virtù della specificità delle questioni trattate e dell'approccio multidisciplinare che lo caratterizza.

Competenza penale

In ambito penale, il Tribunale per i minorenni **agisce come giudice di primo grado** e si occupa di:

- ▶ valutare la responsabilità penale del minore;
- ▶ applicare misure cautelari o sanzioni, calibrate sulla base dell'età, della personalità e delle condizioni di vita del ragazzo, con l'obiettivo prioritario della rieducazione e del reinserimento sociale.

Proprio in ragione della giovane età dell'autore del reato e della sua personalità in via di formazione, il procedimento penale

RICORDA



La competenza penale del Tribunale per i minorenni è disciplinata dal DPR 448/1988, che regola i procedimenti relativi ai reati commessi da minorenni di età compresa tra i 14 e i 18 anni al momento del fatto. **Per i minori di 14 anni, invece, il nostro ordinamento non prevede l'imputabilità penale:** in tali casi non si procede giudizialmente, ma possono essere attivate misure di protezione e sostegno nell'ambito dei servizi sociali.

attribuiti a questi fatti, sia da chi scrive, sia da chi ne è direttamente interessato. Il testo può contenere allora i differenti punti di vista, anche contrastanti tra loro, così che chi legge comprenda le differenti posizioni (Raineri e Landi, 2023). Funzione dell'assistente sociale è poi delineare un progetto di intervento che sia il più possibile condiviso con le persone e in cui tutti si possano riconoscere. Anche in questo caso, **se non è stato possibile trovare un accordo con qualcuno, ciò verrà precisato nella relazione.**

Violenza domestica o di genere

L'ampia diffusione del fenomeno della violenza domestica e di genere ha motivato l'inserimento di una **sezione specifica** (art. 473-bis 40-46 cpc) relativa a questa tematica all'interno del nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, evidenziando l'importanza di contrastare efficacemente tali fenomeni nei procedimenti civili.



ATTENZIONE!

I giudizi in materia di famiglia e di minorenni sono il luogo privilegiato per l'emersione della violenza domestica e gli articoli di legge qui riportati sono finalizzati al riconoscimento e all'intercettazione di tali condotte. L'obiettivo del legislatore è quello che vengano compiuti, già dalle prime battute del giudizio, accertamenti preliminari sulla sussistenza dei fatti rilevati.

La norma, per quanto riguarda l'ambito di applicazione, si presenta in **termini piuttosto generici**, facendo riferimento ai procedimenti in cui siano segnalati episodi di abuso familiare o comportamenti riconducibili alla violenza domestica o di genere, messi in atto da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori.

Non viene tuttavia fornito un elenco esaustivo delle condotte rilevanti, con l'intento di garantire una **tutela ampia e flessibile**, capace di includere ogni situazione che, pur non configurando un reato, meriti attenzione e protezione in sede civile.



ATTENZIONE!

La norma non richiede necessariamente la sussistenza di fatti penalmente rilevanti, ma considera anche atti di violenza privi di rilevanza penale, nella misura in cui influiscono sulle determinazioni in

Segnalazione proveniente dalla scuola o da altre organizzazioni educative

La scuola dell'obbligo costituisce un **osservatorio privilegiato** per individuare situazioni di rischio e pregiudizio, poiché accoglie tutti i minori, indipendentemente dalle loro caratteristiche specifiche, diversamente da altri servizi. Per questo motivo è fondamentale che gli operatori sociali che si occupano del disagio minorile instaurino canali di collaborazione efficaci con la scuola e supportino gli insegnanti nell'acquisire la capacità di riconoscere i segnali di disagio nei bambini.

Quando l'assistente sociale riceve una segnalazione dalla scuola può proporre diverse modalità di intervento in accordo con gli insegnanti coinvolti per avvicinare la famiglia.

Una prima possibilità consiste nel far sì che **l'insegnante suggerisca ai genitori di mettersi in contatto con l'assistente sociale**, permettendo loro di farlo autonomamente. L'insegnante può agevolare questo processo fornendo i contatti e gli orari del servizio e spiegando brevemente in che modo potrebbe essere d'aiuto.

In alternativa, se i genitori acconsentono, un primo incontro può svolgersi direttamente a scuola, con la partecipazione dell'insegnante. In tale occasione, l'assistente sociale potrà stabilire con i genitori un successivo colloquio presso l'ufficio e organizzare, se necessario, una visita domiciliare.



COSA FARE SE...

La collaborazione con i genitori non è possibile

Quando mancano la collaborazione e la disponibilità a collaborare dei genitori o nel caso in cui si renda necessario proteggere il minore, a fronte di gravi indicatori di pregiudizio, la scuola deve valutare se presentare una segnalazione scritta ai servizi sociali e/o alla procura.

In situazioni di grave pregiudizio, infatti, non è consigliabile informare direttamente la famiglia o la persona indicata come presunto responsabile, né cercare di verificare i fatti poiché le indagini spettano all'autorità giudiziaria, che è autorizzata a svolgere questa attività e che procederà in modo indipendente.

Dopo aver ricevuto la segnalazione scritta dalla scuola, il servizio sociale convocherà i genitori, anche tramite comunicazione scritta. Nel primo incontro, l'assistente sociale illustrerà i contenuti della segnalazione e descriverà i tentativi precedenti di stabilire una comunicazione con loro.

Le segnalazioni alla Procura della Repubblica: quando e perché?

LE SEGNALAZIONI ALLA PROCURA		
Segnalazioni obbligatorie per: ▶ Stato di abbandono ▶ Proroga di un affidamento o collocamento in comunità ▶ Minore che esercita la prostituzione o è vittima di reati a carattere sessuale ▶ Allontanamento in situazione di emergenza, ex art. 403 cc	Segnalazioni in caso di rischio o pregiudizio quando: ▶ I genitori non consentono o non collaborano ▶ I servizi ritengono che il consenso dei genitori sia solo apparente ▶ Per la protezione del minore è necessario sospendere la relazione con i genitori	Segnalazioni per la modifica di un precedente provvedimento... ▶ Definitivo: alla procura (es. proroga di un affidamento familiare in comunità; modifica affidamento ai genitori dopo la separazione) ▶ Provvisorio: al TM



ATTENZIONE!

Tutti i cittadini possono segnalare situazioni di pregiudizio o di abbandono di minori, ma i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno l'obbligo di segnalazione nei casi indicati.

Situazioni specifiche per cui gli operatori hanno l'obbligo di segnalazione

In alcune circostanze specifiche, i servizi sociali e sanitari hanno l'obbligo di segnalare alla procura. Le situazioni in cui ciò è previsto sono le seguenti:

- ▶ **Stato di abbandono di un minore**, anche se il minore è collocato in una comunità tutelare o in una famiglia affidataria, ai fini della possibile dichiarazione di adottabilità (ai sensi dell'art. 9, L 184/1983 e successive modifiche, che riguarda il diritto del minore a una famiglia). Si verifica una situazione di abbandono quando i minori non ricevono assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti responsabili, a meno che l'assenza di supporto non sia causata da eventi di forza maggiore di natura temporanea. Non si considera forza maggiore quando gli adulti rifiutano le misure di sostegno proposte dai servizi socio-sanitari, e tale rifiuto è considerato ingiustificato, prima dai servizi e poi dal giudice (art. 8, L 184/1983 e s.m.i.).

Guarda
il video

